



Anno I - n. 4  
20 novembre 2008

IN QUESTO NUMERO

CRISI ECONOMIA

ANGELETTI,  
NECESSARIO DETASSARE I SALARI

- ◆ [Crisi economica. Angeletti, necessario detassare i salari](#) pag. 1
- ◆ [Operatività Amministrazione fiscale. Audizione di Domenico Proietti \(Segr. Conf. Uil\) alla Commissione Finanze della Camera](#) pag. 1
- ◆ [Evasione fiscale. Proietti \(Uil\): amministrazione efficiente condizione essenziale per lotta a evasione](#) pag. 3
- ◆ [Imposta 10% sui redditi da lavoro straordinario. Ampliata la platea dei beneficiari](#) pag. 4
- ◆ [Fisco. 730: nuovo modello, tante novità](#) pag. 5
- ◆ [Entrate fiscali. In crescita rispetto al 2007](#) pag. 6
- ◆ [Equitalia. Presentati i nuovi siti del gruppo](#) pag. 7
- ◆ [Fisco. Angeletti: subito detassazione tredicesima](#) pag. 7
- ◆ [Fisco. Proietti: frutti lotta evasione a detassazione tredicesime](#) pag. 8
- ◆ [Fisco. Befera: arriva unico semplificato per piccoli contribuenti](#) pag. 8
- ◆ [Redditi. Proietti: serve impegno bipartisan](#) pag. 8
- ◆ [L'Agenzia delle Entrate e la Risoluzione n. 427 del 10 novembre 2008. I redditi della partecipata svizzera sono imputati alla controllante italiana](#) pag. 8
- ◆ [Risparmio energetico: il bonus del 55% seduce i contribuenti](#) pag. 10
- ◆ [Rapporti Fisco-cittadini. Provvedimenti del Garante, oltre il mero sollecito](#) pag. 11

**AGI**

- Roma, 18 nov. - Il segretario generale della Uil, Luigi Angeletti, insiste sul fatto che, per rilanciare l'economia sia necessario detassare i salari e "l'occasione buona è quella delle tredicesime".

"Noi pensiamo che ci debba essere una riduzione delle tasse - ha spiegato il leader sindacale - soprattutto per i lavoratori dipendenti che sono quelli che normalmente pagano le tasse e che hanno sicuramente un maggior bisogno di aiuti dal punto di vista del sostegno al loro reddito, hanno bisogno di poter consumare di più per rilanciare l'economia". Quanto al fatto che siano sufficienti 2-3 miliardi per il pacchetto di sostegno per le famiglie Angeletti ha commentato: "Più ce ne sono meglio è. Adesso vedremo cosa il Governo ci proporrà, quando il Governo si degnerà di illustrarci le sue proposte potremo dare un giudizio".

La cosa più importante da fare, ha ribadito Angeletti, è "detassare i salari e da un anno diciamo che l'occasione buona è quella delle tredicesime". Riguardo all'osservazione della Cgil, secondo cui la detassazione degli straordinari non andrebbe fatta in un momento di recessione, per il segretario generale della Uil è "una contraddizione negli stessi termini in cui viene posta. Se non si fanno straordinari il problema non si pone nemmeno, è del tutto ininfluente. Se si fanno detassarli è meglio, se non si fanno il problema non c'è".

**OPERATIVITÀ  
AMMINISTRAZIONE FISCALE**  
Audizione di Domenico Proietti, Segr. Conf. UIL  
alla Commissione Finanze della Camera

Desidero, anzitutto, esprimere il nostro ringraziamento alla Commissione Finanze della Camera per l'opportunità di questa audizione e l'apprezzamento per aver riportato l'attenzione del Parlamento su una questione, quella del funzionamento dell'Amministrazione Finanziaria, sulla quale la Uil ha da sempre posto grande attenzione.

Ricordo come i processi di ristrutturazione e di riforma della macchina fiscale siano stati sostenuti con forza dal Sindacato, fermamente convinto che una amministrazione efficiente costituisce la condizione essenziale per contrastare l'evasione fiscale, ma anche per instaurare quel necessario clima di fiducia con i contribuenti, che è un fondamento della civiltà giuridica e della democrazia fiscale.

La Uil è sempre stata molto sensibile ed attenta al funzionamento dell'Amministrazione Finanziaria – a partire dalla riforma degli anni novanta con l'istituzione degli Uffici Unici e delle Direzioni regionali e territoriali, proseguita poi agli inizi degli anni duemila con l'istituzione delle Agenzie fiscali – e non ha mancato di svolgere anche il suo fattivo ruolo di proposizione rispetto a determinate scelte. Ecco il perché oggi manifestiamo forti preoccupazioni per la consistente riduzione delle risorse complessivamente destinate al funzionamento della macchina fiscale previste dal D.L. 112/2008, poi convertito nella Legge 133/2008, che avranno anche notevoli ricadute sul personale e sullo stesso programma di assunzioni necessarie per dare nuove risorse qualificate alla macchina fiscale.

Sulle gravissime ricadute di detto intervento sull'operatività degli uffici fiscali si è sviluppata nei mesi scorsi una forte iniziativa di tutto il Sindacato, che ha visto l'interessamento di numerosi parlamentari e che ha portato all'approvazione di un ordine del giorno del Senato che impegna l'Esecutivo al ripristino delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche del personale.

Con il protocollo d'intesa dello scorso 30 ottobre sui rinnovi contrattuali è stato previsto il ripristino integrale delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione del personale, ma rimane ancora irrisolta la questione del ripristino delle dotazioni organiche e delle risorse destinate al funzionamento della struttura organizzativa.

Occorre, dunque, dare seguito agli impegni assunti in sede parlamentare, ristabilendo le dotazioni organiche e mantenendo le risorse per il funzionamento delle Agenzie fiscali.

Inoltre, le Agenzie fiscali, in applicazione della citata Legge 133, stanno dando seguito ai processi di ridimensionamento organizzativo, rispetto ai quali esprimiamo una forte preoccupazione, poiché non vorremmo che le modalità di questo percorso finiscano con l'incidere su strutture vitali per l'attività di

contrasto all'evasione e alle frodi fiscali e, più in generale, sulla qualità dei servizi resi ai cittadini.

A tale proposito, proprio in questi giorni, l'Agenzia delle Entrate ha dato notizia dell'approvazione da parte del proprio comitato di gestione della riorganizzazione della struttura organizzativa.

Con tale progetto verrebbero concentrate sui soli capoluoghi di provincia competenze essenziali come quelle sulle verifiche fiscali, sugli accertamenti e sul contenzioso, lasciando alla stragrande maggioranza degli attuali Uffici, circa 300, unicamente le funzioni relative ai servizi ai contribuenti e ai controlli formali delle dichiarazioni.

Un ritorno al "confine provinciale" che sembra muoversi in controtendenza rispetto alle stesse scelte istituzionali che prediligono il livello regionale. e alla stessa riforma del 1992 che istituì le direzioni regionali con ampi poteri di governo sul territorio di competenza.

La conseguenza della scelta fatta potrebbe comportare che Uffici fiscali anche più rilevanti sotto il profilo degli insediamenti produttivi rispetto allo stesso capoluogo di provincia, verrebbero privati di funzioni fondamentali, come quelle riferite ai controlli.



A meno che l'operazione posta in essere non si limiti ad un mero accentramento dei soli poteri di disporre verifiche e di effettuare accertamenti da parte di un minor numero di dirigenti, circoscritto a livello provinciale, lasciando salva la possibilità di impiego nelle funzioni di controllo anche al personale degli Uffici sub-provinciali.

Una scelta, però, che non sembra neppure considerare le ripercussioni sul versante organizzativo dovute allo svolgimento delle attività e su quello dei rapporti con i contribuenti i quali, così come avveniva fino agli anni 90, dovranno nuovamente interloquire con più uffici tributari.

Al riguardo ricordiamo che la Uil a suo tempo evidenziò tutte le criticità presenti nella fase di istituzione degli Uffici locali delle Entrate, ritenendo un errore la loro ubicazione nelle sedi dei preesistenti uffici del registro e delle imposte dirette, senza alcuna valutazione di merito sul tessuto socio economico del territorio.

Una scelta che ha portato ad una ubicazione "irrazionale" delle sedi. Basti pensare, ad esempio, all'istituzione di sedi pressoché contigue nei Castelli Romani e dintorni: Frascati, Albano, Velletri, Tivoli, Palestrina.

Scelte complessivamente sbagliate rispetto alle quali oggi, tardivamente, si tenta di rimediare con una parziale marcia indietro.

In ogni caso c'è da interrogarsi sulle ricadute di questa ulteriore ristrutturazione, nell'attività di contrasto all'evasione fiscale, non avendo noi le stesse certezze dell'Agenzia delle Entrate, secondo la quale gli effetti sarebbero di una maggiore funzionalità.

Bisogna pensare bene questa ristrutturazione al fine di evitare continui interventi sull'insieme dell'Amministrazione Finanziaria che, invece, ha bisogno di stabilità e continuità.

Analoghe problematiche potrebbero interessare anche le altre Agenzie che ancora devono presentare un possibile nuovo modello organizzativo in conseguenza della riduzione della dotazione organica delle posizioni dirigenziali.

Occorrerà, quindi, prestare la dovuta attenzione a quanto avverrà nelle Agenzie delle Dogane e del Territorio, quest'ultima alle prese con l'applicazione del decentramento catastale, al momento ancora bloccata dal Tar, e alla stessa Agenzia Autonoma Monopoli di Stato, che la legge prevede debba trasformarsi in Agenzia fiscale e che già prima dei tagli era costretta ad operare con un organico ridotto ai minimi termini, a fronte di compiti sempre più vasti assegnatigli dal legislatore nel settore dei giochi. In buona sostanza, riteniamo che per le Agenzie non si possa parlare di riforme in presenza di tagli così rilevanti per il funzionamento delle stesse e

che ogni ipotesi di riorganizzazione, che parte da questo, rischia di produrre effetti negativi sul processo di contrasto all'evasione e di "tax compliance" che per noi è invece condizione decisiva per recuperare con trasparenza, ma con fermezza, le risorse occultate al fisco da destinare invece alla detassazione del salario del lavoro dipendente e dei pensionati, al mantenimento dei livelli di servizio nella sanità pubblica, nei servizi sociali, nella scuola.

Ci interroghiamo, inoltre, sull'opportunità di un intervento organizzativo tanto profondo, proprio alla vigilia della discussione parlamentare su una questione importante come quella sul federalismo fiscale che, prevedibilmente, ridisegnerà le competenze dei vari sistemi di governo e i connessi meccanismi di gestione.

Rimane, inoltre, ferma la nostra convinzione della necessità di momenti di contatto e di confronto fra sistema di governance tra agenzie ed autonomie locali, in una prospettiva di semplificazione fiscale dell'obbligazione tributaria complessiva, sia per quanto riguarda i tributi erariali sia per quanto riguarda quelli locali.

Per quanto riguarda, infine, il modello complessivo, riteniamo che bisogna realizzare l'auspicato potenziamento del Dipartimento delle Finanze emanando i previsti decreti applicativi. Al fine di conseguire un potenziamento della sua funzione di governance, attraverso un sistema di vigilanza non invasivo dell'autonomia delle agenzie, ma altrettanto autonomo nell'espletamento della propria funzione grazie ad una migliore definizione dei compiti affidati alla struttura dipartimentale che ne possa meglio definire e valorizzare il ruolo.

## EVASIONE FISCALE

### Proietti (Uil): amministrazione efficiente condizione essenziale per lotta a evasione

**ANSA** ROMA, 6 NOV – "Recuperare con trasparenza, ma con fermezza, le risorse occultate al fisco da destinare invece alla detassazione del salario del lavoro dipendente e dei pensionati, al mantenimento dei livelli di servizio nella sanità pubblica, nei servizi sociali e nella scuola".

È la necessità indicata dal segretario confederale della Uil Domenico Proietti, in occasione di u-

n'audizione in commissione Finanze della Camera sull'operatività dell'amministrazione finanziaria. Secondo la Uil, "per le Agenzie fiscali non si può parlare di riforme in presenza di tagli così rilevanti per il funzionamento delle stesse e ogni ipotesi di riorganizzazione, che parte da questo, rischia - ha aggiunto Proietti - di produrre effetti negativi sul processo di contrasto all'evasione e di 'tax compliance', che per noi è invece condi-

zione decisiva". Proietti ha infatti espresso "forti preoccupazioni per la consistente riduzione delle risorse complessivamente destinate al funzionamento della macchina fiscale" previste dal decreto sulla manovra finanziaria e convertito nella legge 133/2008. Tagli, ha aggiunto, "che avranno anche notevoli ricadute sul personale e sullo stesso programma di assunzioni necessa-

rie per dare nuove risorse qualificate alla macchina fiscale". Il sindacato, ha concluso, "è fermamente convinto che una amministrazione efficiente costituisce la condizione essenziale per contrastare l'evasione fiscale". Per questo, "occorre mantenere le risorse".



## Imposta del 10% su redditi da lavoro straordinario **AMPLIATA LA PLATEA DEI BENEFICIARI** Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro Nota del Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali UIL

Con la circolare congiunta n. 59/E del 22 ottobre 2008, l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro hanno fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità applicative dell'imposta sostitutiva del 10% sui redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario.

Dalle nuove indicazioni emanate risulta ampliata la platea dei beneficiari, sempre nel rispetto dei principi ispiratori dell'art. 2 del D.L. 93/2008. Di seguito le principali novità contenute nella circolare 59/E.

### **Lavoro festivo e notturno**

Sono soggetti alla tassazione agevolata con l'imposta sostitutiva anche i compensi percepiti per prestazioni effettuate in giorni festivi o in generale nei giorni di riposo, a condizione che contribuiscano ad incentivare l'efficienza organizzativa e la competitività dell'azienda.

In particolare sono tassate al 10% :

- a) somme erogate al personale che presta la propria opera nelle festività in relazione alle ore effettivamente lavorate, anche per la quota di retribuzione prevista dall'orario contrattuale (per esempio part-time di 30 ore settimanali che include anche la domenica);
- b) indennità o maggiorazione corrisposta ai dipendenti tenuti a svolgere lavoro ordinario la domeni-

ca e per ciò usufruiscono del riposo in un giorno diverso;

c) compensi per lavoro notturno ordinario per le ore di servizio effettivamente prestate;

d) corrispettivi pagati per la giornata del sabato quando questo non è previsto come "lavorativo", in caso di orario articolato su cinque giorni;

### **Straordinario forfettizzato e superminimi**

L'imposta sostitutiva del 10% si applica allo straordinario forfettizzato spettante al personale non soggetto alla disciplina dell'orario di lavoro e a quei compensi pagati in misura fissa ai cosiddetti "superminimi" (per lo più direttivi) che prolungano l'attività oltre il tempo pattuito.

Per i "superminimi" l'agevolazione è circoscritta a quella parte di prestazioni strettamente legate alla crescita dell'impresa.

### **Part-time**

Per le prestazioni supplementari svolte dai dipendenti in part-time orizzontale, così come quelle rese, in funzione di eventuali clausole elastiche previste nei contratti collettivi, dai lavoratori in part-time verticale o misto, l'agevolazione si applica solo ai contratti stipulati prima del 29 maggio 2008. Nel caso di lavoro supplementare e in presenza di clausole elastiche sono sottoposte a tassazione agevolata del 10% le somme erogate oltre l'orario stabilito nel contratto.

In presenza di clausole contrattuali flessibili, invece, sono agevolate le ore che si situano al di fuori della collocazione oraria concordata. "Per esempio, se l'orario di lavoro è dalla 9.00 alle 13.00 e la variazione dell'orario è dalle 8.00 alle 12.00, ad essere sottoposta ad agevolazione è la retribuzione oraria moltiplicata per il numero delle ore *ricollocate* (nel nostro esempio la fascia dalle 8.00 alle 9.00)". La tassazione agevolata si applica a straordinari e premi di risultato anche se il contratto è stato stipulato successivamente al 29 maggio.

### Premi di produttività

Oltre a quanto già precisato con la circolare n. 49/2008, l'Agenzia specifica ulteriori tipologie di compensi "agevolabili".

Tra le altre, le somme corrisposte per permessi Roi (riduzione orario di lavoro) residui, le ferie e i

permessi non fruiti nei limiti stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, le indennità o maggiorazioni di turno, le indennità speciali, purché connesse al raggiungimento dell'obiettivo dell'efficienza organizzativa.

Sono esclusi dall'agevolazione gli incentivi all'esodo, gli straordinari e i premi di produzioni erogati ai lavoratori che prestano la propria attività all'estero e il cui reddito è determinato su base convenzionale.

Ai lavoratori marittimi si applica l'agevolazione a condizione che l'individuazione del lavoro straordinario faccia riferimento alla normativa ed alla contrattazione collettiva di settore. Infine, l'imposta sostitutiva del 10% si applica anche per straordinari e premi di produzione ereditati.

## FISCO

### 730: NUOVO MODELLO, TANTE NOVITÀ



Già disponibile la bozza del nuovo modello 730. L'anticipo della Finanziaria e la conferma delle disposizioni fiscali dello scorso anno hanno infatti permesso di accorciarne i tempi per la predisposizione, fornendo un quadro completo delle detrazioni e delle opportunità di risparmio d'imposta.

Da rilevare prima di tutto l'aumento dell'importo degli interessi detraibili sui mutui per acquisto prima casa, elevato a 4.000 euro a fronte dei 3.615,20 precedenti. Anche per la costruzione o la ristrutturazione della prima casa ci sono novità. Per poter usufruire delle detrazioni previste - per un importo che resta fissato in 2.582,28 euro - infatti, viene chiarito che il contratto venga stipulato non oltre sei mesi prima della data di inizio lavori di costruzione o nei 18 mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione.

Per quanto riguarda i titolari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale ed ovviamente registrati, la detrazione spettante è pari a 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro oppure a 150 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41.

Al di sopra di questa soglia non spetta alcuna detrazione.

Sempre sul fronte casa e per il periodo d'imposta 2007, previsto il superbonus di affitto per i giovani tra i 20 e i 30 anni che decidono di andare a vivere da soli ed hanno un reddito annuale non superiore ai 15.493,71 euro. Per chi si trova in questa condizione il bonus è di 991,60 euro e viene riconosciuto per i primi tre anni.

Nel caso di contratto stipulato da più ragazzi, il bonus di detrazione è fruibile "in quota". Nel caso di in capienza è possibile presentare appunto il modello 730 e chiedere il rimborso della quota di detrazione della quale non si è potuto usufruire.

Dal 2008 vengono poi incrementate le possibilità di accesso alla detrazione per l'affitto per gli studenti fuori sede. Tale detrazione viene così riconosciuta anche per contratti stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari le-

galmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. La detrazione è pari al 19 per cento dell'importo del canone di locazione, su un importo massimo di spesa di 2.633 euro. Questo tetto massimo vale anche se si hanno più figli. Requisito per l'accesso alla detrazione è che l'Università in cui si studia sia in un Comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa. Inoltre nel caso in cui il figlio è a carico se il contratto è intestato ad un genitore è a lui che spetta l'intera detrazione, se invece è intestato al figlio le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se quest'ultima è diversa dal 50 per cento. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione.

Sempre per i giovani, ammessa – per i versamenti effettuati dal 2008 - la detrazione delle spese relative ai contributi versati per il riscatto della laurea dei familiari a carico.

Confermata per il 2008 la detrazione del 19% per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni. La detrazione spetta su un importo di

spesa massimo di 210 euro per ciascun figlio, compresi abbonamenti di durata inferiore all'anno. Per poter avere diritto alla detrazione è necessaria la ricevuta del pagamento da cui risulti: denominazione dell'associazione sportiva; causale del pagamento; attività sportiva esercitata; importo; dati anagrafici del praticante dell'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

Chiarimenti anche su un versante diverso, quello della non-autosufficienza, per il quale l'Agenzia delle Entrate – con la risoluzione 397/2008 – ha dichiarato che la detrazione del 19% sui costi sostenuti per l'assistenza a persone non autosufficienti, spetta anche nel caso in cui le stesse siano ricoverate in casa di cura, a patto che la certificazione sia distinta rispetto a quella relativa ad altri servizi fruiti eventualmente nella stessa struttura.

La detrazione può essere calcolata su una somma massima di 2.100 euro e a favore di contribuenti con un reddito non superiore ai 40.000 euro annui. Novità importante è anche quella relativa alla detrazione del 19% delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti di trasporto pubblico. La detrazione si applica su un importo massimo di 250 euro e spetta anche per i familiari fiscalmente a carico ma la spesa deve essere sempre sostenuta nel 2008, a prescindere dalla validità del titolo di viaggio che può anche protrarsi al 2009.

## **ENTRATE FISCALI IN CRESCITA RISPETTO AL 2007**

I dati diffusi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle entrate fiscali registrano un aumento nei primi nove mesi dell'anno. Il gettito è ormai pari a 290 miliardi di euro, con un aumento percentuale di 2,3 punti rispetto allo stesso periodo del 2007. Una percentuale che mostra dunque una crescita rispetto ai dati di agosto (+2%) ma che segna anche un'innegabile rallentamento rispetto ai tassi di crescita - spesso a due cifre - del recente passato. In controtendenza, invece, i dati sulle società con un calo del gettito Ires e Irap del 5%. Decisamente migliore il dato delle imposte sui redditi che, spinte dai rinnovi contrattuali, segnano un aumento delle entrate pari all'8%.

## PRESENTATI I NUOVI SITI DEL GRUPPO

La cartella di pagamento spiegata con un linguaggio chiaro e semplice, le informazioni utili per presentare un ricorso o per calcolare il proprio piano di rateazioni. Sono queste alcune delle novità presenti nei nuovi siti del Gruppo Equitalia, rinnovati nella grafica, nella struttura e nei contenuti.

Il progetto ha l'obiettivo di affermare la presenza del Gruppo Equitalia come entità unica nazionale, declinata nelle sue diverse realtà territoriali per avvicinarsi il più possibile alle esigenze dei cittadini, delle imprese e degli enti.

Il riposizionamento sul web ha, infatti, coinvolto non solo il sito di Equitalia spa (al nuovo indirizzo [www.equitaliaspa.it](http://www.equitaliaspa.it)), ma anche quelli di: Equitalia Giustizia, Equitalia Servizi e di 20 (su 25) agenti della riscossione che operano sul territorio. I siti, caratterizzati da una grafica innovativa che utilizza le icone del Gruppo e le foto dei dipendenti, offrono un ambiente facile da navigare, nel rispetto dei requisiti della legge sull'accessibilità e usabilità (legge n. 4 del 9/1/2004). I siti sono suddivisi in sei grandi sezioni:

- "Il Gruppo Equitalia" spiega la missione del Gruppo e la sua struttura societaria; permette, inoltre, di inviare la propria candidatura, compilando il form nella sotto sezione "Lavora con noi";

- "Agenti della riscossione sul territorio" permette di individuare l'agente della riscossione più vicino, selezionando la propria provincia di appartenenza;

- "Servizi per i cittadini e le imprese" spiega tutte le principali informazioni sulla cartella di pagamento (grazie a un fac-simile cliccabile la cartella viene spiegata voce per voce), come e dove pagare, come fare ricorso, come calcolare il proprio piano di rateazioni, come utilizzare il conto fiscale;

- "Servizi per gli enti" presenta l'offerta di Equitalia: la formazione guidata della minuta di ruolo e del relativo archivio dati; la gestione dei provvedimenti che modificano il carico di un ruolo; la rendicontazione on line delle riscossioni e dell'intera attività svolta su tutto il territorio nazionale;

- "Relazioni esterne" presenta tre sotto sezioni: Dicono di noi, Comunicati stampa, Manifestazioni ed eventi;

- "Bandi e avvisi" costituita dalle sezioni "gare in corso", "gare aggiudicate" e "albo fornitori";

- le "Faq" (Frequently asked questions) rispondono agli interrogativi più frequenti sulla cartella di pagamento;

- il "Glossario" spiega i termini più ricorrenti.

Per ulteriori informazioni consultare il sito [www.equitaliaspa.it](http://www.equitaliaspa.it)

## DALLA STAMPA

**FISCO**

**ANGELETTI: SUBITO DETASSAZIONE  
TREDICESIMA**

**ANSA** ROMA, 22 OTT - Il calo delle vendite al dettaglio registrato dall'Istat ad agosto conferma la necessità di sostenere salari e consumi, attraverso la riforma del sistema contrattuale e, nell'immediato, attraverso la detassazione della tredicesima. E' il parere del segretario generale della Uil, Luigi Angeletti. "Il calo delle vendite - ha af-

fermato Angeletti, a margine della riunione dei direttivi provinciali della Uil di Roma e del Lazio - è l'effetto di due fattori: le famiglie hanno sempre meno soldi e i prezzi, invece che scendere, continuano a crescere. C'è un problema di disponibilità di risorse - ha sottolineato - per sostenere i consumi". Per questo, secondo il leader della Uil, "bisogna fare due cose: una strutturale, che è cambiare il sistema contrattuale, l'altra invece più immediata, che è quella di ridurre le tasse sulla tredicesima".

## FISCO

### PROIETTI: FRUTTI LOTTA EVASIONE A DETAZZAZIONE TREDICESIME

**ANSA** - ROMA, 1 OTT - La Uil propone di destinare i 3,4 miliardi di euro recuperati dall'evasione fiscale nei primi otto mesi del 2008, resi noti oggi dall'Agenzia delle Entrate, "alla detassazione della prossima tredicesima per lavoratori dipendenti e pensionati". Lo dichiara in una nota il segretario confederale della Uil Domenico Proietti sottolineando che "questo è un modo per affrontare concretamente la perdita di potere d'acquisto di milioni di persone e, contemporaneamente, rimettere in moto i consumi interni".

## FISCO

### BEFERA: ARRIVA UNICO SEMPLIFICATO PER PICCOLI CONTRIBUENTI

**Il Sole 24 ORE Radiocor** - ROMA, 11 nov. - L'annunciato modello Unico semplificato destinato ai contribuenti con profili di reddito meno complessi sarà pronto la prossima settimana. Lo ha annunciato il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, intervenendo all'assemblea annuale dei commercialisti. "Sarà un modello molto semplifica-

to che da 100-150 pagine si ridurrà a 20-30 consentendo una riduzione degli errori" ha detto Befera che ha chiesto "certezza sulla stabilità dei termini di presentazione delle dichiarazioni" dei redditi. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha anche annunciato che il Cud 2009 sarà disponibile nei prossimi giorni, in anticipo di un mese rispetto alla scadenza prevista, e che nelle prossime ore sarà pronto il modello 770.

## REDDITI

### PROIETTI: SERVE IMPEGNO BIPARTISAN

**ANSA** - ROMA, 6 OTT - La Uil "ritiene che siano maturi i tempi per un impegno bipartisan delle forze politiche e del Parlamento affinché si affronti rapidamente ed in modo concreto un'emergenza che riguarda oltre venti milioni di persone, attraverso un intervento significativo quale la detassazione della prossima tredicesima mensilità per lavoratori dipendenti e pensionati". Lo afferma il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti. Il dibattito politico, aggiunge il sindacalista "che ha ormai preso piede, a proposito degli interventi fiscali a sostegno dei redditi da lavoro e da pensione trova totale condivisione da parte della Uil, che da sempre ha sostenuto questa argomentazione".



## *L'Agenzia delle Entrate e la Risoluzione n. 427/E del 10 novembre 2008*

**I redditi della partecipata svizzera sono imputati alla controllante italiana  
anche in presenza di una struttura organizzativa in loco**

di Laura Mingioni

Per le società controllate estere la vita in paradiso può trasformarsi, se non proprio in un inferno, in un purgatorio del Fisco. Per ottenere la disapplicazione della disciplina che impone l'attribuzione

alla controllante italiana dei redditi prodotti dalla partecipata residente in un paese a fiscalità privilegiata non è sufficiente dimostrare il possesso di una struttura organizzativa *in loco*. A questa con-

dizione devono infatti accompagnarsi l'effettivo svolgimento dell'attività commerciale dichiarata e il radicamento nel tessuto economico dello Stato ospitante. Due presupposti in assenza dei quali l'amministrazione finanziaria non può riconoscere l'esistenza di reali motivazioni di ordine economico-impresoriale alla base della scelta di impiantare l'azienda all'estero. Che dunque resta ancorata a un obiettivo eminentemente elusivo: spostare gli utili sulle operazioni effettuate da un paese a fiscalità ordinaria a uno fiscalmente poco virtuoso. È questa la conclusione della **risoluzione n. 427/E** del 10 novembre, con cui l'agenzia delle Entrate ha risposto negativamente a una richiesta di disapplicazione delle norme previste dall'articolo 167, primo comma, del Testo unico delle imposte sui redditi, per un'impresa con sede in Svizzera. Questa è controllata da una società residente in Italia e opera come distributore centralizzato di merci prodotte fuori dai confini elvetici.

Più precisamente, la partecipata acquista beni da altre aziende per poi rivenderli a soggetti prevalentemente non residenti nella Confederazione. Inoltre, in virtù di un apposito *ruling*, ossia di un parere rilasciato dall'amministrazione finanziaria elvetica, l'impresa beneficia di un regime fiscale di favore, simile a quello riconosciuto alle società ausiliarie. Questo sistema garantisce l'esenzione dalle imposte municipali e cantonali sui proventi di fonte estera, che per la società in esame rappresentano la quasi totalità, circa il 90%, dei redditi. Da qui il suo assoggettamento alla disciplina delle Cfc, le *Controlled foreign companies*, di cui la controllante italiana chiede la disapplicazione al Fisco nostrano.

Secondo l'interpellante, infatti, le disposizioni dell'articolo 167, comma 1, del Tuir, non si applicherebbero alla controllata non residente perché questa svolge in Svizzera, come sua attività principale, un'effettiva attività commerciale. Un'idea in contrasto con quella dell'Agenzia, secondo cui invece due pronunce comunitarie, la decisione del 13 febbraio 2007 e la comunicazione del 12 dicembre 2007, spingono a valutare sotto un profilo diverso la possibilità di disapplicare la normativa sulle Cfc nei confronti di società localizzate in Svizzera. In particolare, la decisione si sofferma sull'analisi di alcuni regimi definiti "*capital attracti-*

*ve*", ossia in grado di attrarre i capitali esteri attraverso un meccanismo di esenzione quasi totale dalle imposte. L'agevolazione interessa principalmente le società *offshore*, incentivate a spostare la residenza nella Confederazione pur continuando a svolgere la loro attività oltre confine, mentre ne restano escluse le aziende che svolgono *in loco* attività commerciali e possiedono immobili nello stesso paese.

Queste considerazioni, accolte nella sostanza dalla stessa amministrazione fiscale elvetica, spingono le Entrate a valutare l'effettivo radicamento dell'attività dichiarata nel territorio in cui si trova la Cfc, attribuendo particolare rilievo alle ragioni economico-commerciali che hanno portato l'impresa a scegliere uno Stato a bassa fiscalità, dall'esistenza di condizioni di mercato più favorevoli alla presenza di settori in ascesa. Soltanto il riscontro di una reale partecipazione alla vita economica dello Stato ospitante consente, infatti, al Fisco italiano di allentare i nodi normativi che vincolano le Cfc. Ne consegue, sulla scorta di quanto dichiarato anche dalla Corte di giustizia europea, che un'azienda residente all'estero è effettivamente radicata *in loco* quando persegue l'obiettivo della piena integrazione in terra straniera. Nella stessa direzione si muove la comunicazione della Commissione europea del 12 dicembre scorso che si riferisce, nello specifico, alla disciplina antiabuso nel campo dell'imposizione diretta.

Sulla scia degli orientamenti emersi in sede comunitaria, la risoluzione dell'agenzia delle Entrate sottolinea l'impossibilità di individuare un nesso di carattere economico, politico, geografico o strategico tra il paese in cui si trova la Cfc svizzera e i mercati a cui si rivolge la sua attività. Questa, si legge nel documento di prassi, "*è svolta estero su estero. I beni oggetto di commercializzazione, generalmente, vengono direttamente spediti dalla società produttrice al cliente della CFC svizzera, senza transitare per il territorio elvetico*". Quindi, pur potendo contare su una struttura organizzativa in Svizzera, la controllata non partecipa in maniera stabile e continuativa alla vita economica dello Stato e non svolge all'interno dei suoi confini un'effettiva attività commerciale. Di conseguenza, i suoi redditi andranno imputati alla controllante residente in Italia.

## Risparmio energetico: il bonus del 55% seduce i contribuenti

di Silvio Rezzonico e Giovanni Tucci

Lo sconto fiscale del 55% corre verso un traguardo ambizioso: oltre 230mila domande presentate dai contribuenti, interventi agevolati per un valore di 3,3 miliardi di euro e detrazioni per circa 1,8 miliardi. Sono questi i numeri con cui si chiuderà il bilancio dei primi due anni di agevolazione, il 2007 e il 2008. Le cifre sono state elaborate dal Sole 24 Ore del lunedì utilizzando i dati ufficiali dell'Enea, l'ente tecnico incaricato dalla legge di ricevere tutta la documentazione sulle opere agevolate dalla detrazione del 55 per cento.

### Tendenza in crescita

Il numero di domande e il valore degli interventi mostra una crescita significativa. Da aprile 2007 a febbraio 2008 (questi i termini per la presentazione delle domande relative al 2007) i contribuenti che hanno scelto di ristrutturare casa o cambiare la caldaia effettuando interventi diretti al risparmio energetico sono stati 106mila. Quest'anno sono già più di 70mila (dato aggiornato a venerdì scorso): e dal momento che la documentazione per il 2008 potrà essere presentata fino a marzo 2009 si stima che il conteggio finale arriverà almeno quota 130mila. Fermo restando che la detrazione si riferisce sempre alle spese pagate con bonifico nell'anno di riferimento, in questo caso il 2008.

Gli interventi realizzati l'anno scorso hanno permesso di ridurre di 196mila tonnellate le emissioni annue di anidride carbonica, il più pericoloso tra i gas inquinanti. E quest'anno si andrà almeno al raddoppio dal momento che (pur in assenza di dati definitivi) i tecnici dell'Enea non hanno rilevato grandi differenze nella portata dei nuovi interventi rispetto a quelli precedenti a cui si aggiungono. Come si vede dal grafico riportato a destra, tra le tipologie di interventi prevalgono quelli sulle coibentazioni (infissi e pannelli isolanti a pareti e soffitti) e sulle caldaie (sostituzione dei vecchi impianti con quelli a condensazione), che insieme coprono circa i due terzi delle domande totali. Mentre sono meno frequenti quelli tecnicamente più com-

plici, come la riqualificazione globale dell'edificio e l'installazione di pannelli solari per l'acqua calda.

### I dubbi operativi

A livello applicativo le norme sullo sconto fiscale per il risparmio energetico sono state interpretate da diverse circolari e risoluzioni dell'agenzia delle Entrate (si veda la scheda in basso). A loro volta, sono numerosi gli esperti che hanno sintetizzato o commentato il contenuto di questi documenti. I punti oscuri restano, però, molti.

Alcuni di questi sono stati chiariti dallo stesso Enea, che da aprile dell'anno scorso – tramite il gruppo di lavoro efficienza energetica diretto da Giampaolo Valentini – ha risposto a 35mila richieste via email. Inoltre, i quesiti più comuni sono pubblicati in una sezione di Faq (Frequently asked questions) sul sito dell'Enea, che viene periodicamente incrementata e corretta.

Alla domanda di un contribuente (Faq 30) sul perché non abbia ricevuto riscontro della documentazione inviata, l'Enea risponde non solo che non ha l'obbligo di dare tale riscontro, ma che non ha nemmeno l'obbligo di segnalare se la documentazione è incompleta, errata o non conforme. Affermazione in linea con le norme, che pone però interrogativi sulla verifica della correttezza delle domande. Correttezza che pare, dunque, affidata principalmente alle verifiche dei professionisti che redigono la documentazione (ai quali nel 2007 i contribuenti hanno pagato 72 milioni di euro proprio per consulenze relative alle dichiarazioni).

### Controlli e certificazione

Altro argomento generale è quello riguardante l'attestato di qualificazione energetica (documento di verifica delle prestazioni energetiche delle opere, allegato al Dm Economia e finanze del 19 febbraio 2007). Il regolamento di applicazione del 55% sembrerebbe richiedere la compilazione e l'invio all'Enea dell'attestato solo se la Regione in cui si trova l'immobile non ha approvato modelli e procedure per la certificazione energetica (che ha lo

stesso scopo della qualificazione, ma con regole dettate dalle Regioni). Quindi, nelle Regioni come la Lombardia – che hanno disciplinato la certificazione energetica – sarebbe solo quest'ultima a dover essere presentata.

L'Enea, invece, non è d'accordo: l'attestato di qualificazione va compilato e inviato comunque, e quello di certificazione è solo un documento in più, da predisporre solo nelle Regioni in cui è necessario e da conservare in caso di controlli. Si giustifica questa convinzione dicendo che essa trae origine

dall'articolo 6, comma 1-ter del Dlgs 192/2005, che impone il possesso del documento per poter accedere a qualsiasi incentivo pubblico «se non altrimenti esplicitamente disposto» (Faq 5 e 48). Al di là della fondatezza o meno di questa giustificazione, si può supporre che l'Ente, che oggi riceve la documentazione solo per via telematica, possa gestire solo un attestato di qualificazione uguale in tutt'Italia, piuttosto che tanti tipi di certificazioni. (10 novembre 2008)

## Il quadro normativo

### Norme sulla detrazione

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 344-361
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi 20-24 e 286
- Decreto Economia e finanze 19 febbraio 2007 (modificato dal Dm 26 ottobre 2007 e dal Dm 7 aprile 2008)
- Decreto Sviluppo 11 marzo 2008
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Fonte: Ufficio Studi Confappi Federamministratori

### Circolari e risoluzioni dell'agenzia delle Entrate

- Circolare 31/05/2007 n. 36
- Risoluzione 05/07/2007 n. 152
- Risoluz. 11/09/2007 n. 244
- Risoluz. 12/12/2007 n. 365
- Risoluz. 05/02/2008 n. 33
- Circ. 19/02/2008 n. 12
- Circ. 04/04/2008 n. 34 (Punti 11.1-11.2)
- Risoluz. 20/05/2008 n. 207
- Risoluz. 07/07/2008 n. 283
- Risoluz. 11/07/2008 n. 295
- Risoluz. 14/07/2008 n. 299
- Risoluz. 15/07/2008 n. 303
- Risoluz. 01/08/2008 n. 335
- Risoluz. 01/08/2008 n. 340



## Rapporti Fisco-cittadini

### Provvedimenti del Garante, oltre il mero sollecito

Ritorna attuale la disputa sulla natura degli atti dell'Organo previsto dallo Statuto del contribuente

### di Salvatore Forastieri

La Ctp di Reggio Emilia ha recentemente affermato, con la sentenza 146 del 17 settembre, che i provvedimenti del "Garante del contribuente" non sono vincolanti per il Fisco. Del resto, non pochi "interpreti" attribuiscono agli atti in questione una natura esclusivamente sollecitatoria, sostanzandosi in semplici raccomandazioni agli uffici, prive non solo di ogni effetto coercitivo, ma anche di qualunque altra funzione diversa dalle semplici opinioni e dal mero sollecito.

In verità, sulle competenze del Garante ci sarebbe molto da discutere. L'attuale formulazione dell'articolo 13 della legge 212/2000, infatti, non permette di definire con la necessaria precisione la competenza e i poteri di

quest'Organo. Tuttavia, se è assolutamente da scartare qualunque effetto vincolante degli atti del Garante, è anche certamente da escludere che i suoi provvedimenti siano solo opinioni.

Al sesto comma dell'articolo 13 dello Statuto del contribuente è previsto che "*il Garante del Contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente*".

Al settimo comma è poi stabilito che il Garante "*rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli Uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi*". A completare il quadro, il nono comma dell'articolo 13, in base al quale l'Organo "*richiama gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 (informazione del contribuente) e 12 (diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) della presente legge*".

Una serie di "poteri" che, al fine di poterne stabilire la portata e l'efficacia, vanno collocati nel più ampio contesto delle disposizioni dello Statuto. Infatti, se si pensa a un'attività del Garante del contribuente volta solo a censurare i comportamenti degli uffici (al fine di renderli coattivamente conformi alle leggi vigenti), la si potrebbe giudicare simile a una attività ispettiva o, addirittura, a un'attività che si pone in concorrenza con quella giurisdizionale. Ma evidentemente non è così.

Qualunque provvedimento del Garante è sempre finalizzato a verificare e mantenere costante il rapporto di fiducia tra il Fisco e il contribuente che, per legislatore ed enti impositori - segnatamente l'agenzia delle Entrate - rappresenta il punto fondamentale su cui improntare ogni attività di prelievo fiscale.

L'attività dell'Organo, pertanto, può essere considerato lo strumento giuridico attraverso il quale accrescere il rapporto partecipativo dei cittadini nel procedimento tributario, attivando l'autotutela nei casi di riconosciuta non debenza del tributo, nonché eliminando gli eventuali comportamenti vessatori, non corretti, oppure semplicemente inutili, della Pubblica Amministrazione fiscale. Un'attività, quindi, che non si sovrappone a quelle di controllo, istituzionali, già esistenti all'interno e all'esterno di ogni ente impositore, ma che si pone in collaborazione con gli uffici fiscali. Si noti, ad esempio, che, talvolta, attraverso le segnalazioni ricevute o le iniziative intraprese, il Garante può fare emergere situazioni, magari sconosciute al responsabile dell'ufficio, che possono anche arrecare grave pregiudizio ai cittadini, vanificando, quindi, gli sforzi della Pubblica amministrazione nel campo della trasparenza, della efficacia e della efficienza amministrativa. Il risultato di questa attività, pertanto, è l'aumento della *compliance* del contribuente, con la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di raggiungere il massimo dei risultati con il minore impiego di risorse.

Alla luce di queste considerazioni, è assolutamente condivisibile la sentenza della Commissione tributaria di Reggio Emilia, che sostanzialmente nega al Garante del contribuente ogni potere sostitutivo nei casi di inerzia dell'Amministrazione finanziaria dello Stato o degli altri enti impositori, o in quelli di irregolarità degli atti da tali soggetti posti in essere.

Non è altrettanto condivisibile, però, l'altra affermazione, secondo la quale gli atti del Garante hanno soltanto una funzione di mero sollecito. Una interpretazione di questo genere, peraltro, non solo sarebbe assolutamente in contrasto con lo spirito dello Statuto del contribuente, ma risulterebbe anche contraddittoria con lo stesso citato articolo 13, nella parte in cui fa del Garante un Organo di riferimento del Parlamento e del Governo, ai quali è obbligato a riferire annualmente sullo stato dei rapporti tra Fisco e contribuenti, nel campo della politica fiscale.

Qualche perplessità, invero, emerge sempre, non tanto sul concetto di "*attivazione dell'autotutela*" e sui conseguenti adempimenti dell'ufficio, bensì sulla legittimità di annullamento - da parte dell'ente impositore - dell'atto originariamente emanato, quando contro quest'ultimo il contribuente non abbia, a suo tempo, tempestivamente proposto ricorso in Commissione tributaria. È stato infatti osservato che, se l'ufficio accettasse l'invito del Garante e revocasse la precedente pretesa erariale, si consentirebbe una surrettizia riapertura dei termini per ricorrere, tassativamente previsti, invece, dall'articolo 21 del Dlgs 546/1992.

Una considerazione che, tuttavia, appare non corretta. Infatti, l'articolo 2 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, enuncia espressamente i motivi che legittimano l'autotutela, tutti riguardanti ipotesi di sostanziale insussistenza della pretesa fiscale, indicando come unica causa ostativa l'esistenza di un giudicato di merito favorevole all'Amministrazione finanziaria. In questi casi, addirittura, ad avviso di molti interpreti, l'autotutela deve essere operata obbligatoriamente, nella considerazione che l'interesse pubblico che va perseguito non è il mero recupero di somme per l'Erario, bensì la corretta applicazione del principio del prelievo fiscale in base alla effettiva capacità contributiva dei cittadini.

Non si trascuri il fatto che, secondo la recente dottrina e giurisprudenza, contro il diniego dell'autotutela può essere proposto ricorso presso la Commissione tributaria (*cf.*, ad esempio, la sentenza della Commissione tributaria Lazio n. 365/1/08, depositata il 24/9/2008).

Ecco, quindi, che un comportamento non ispirato da tale principio e un rifiuto ingiustificato del provvedimento del Garante, oltre che risultare nocivo per il rapporto di fiducia tra Fisco e contribuente, può esporre i rappresentanti dell'ufficio alla prevista segnalazione al direttore regionale (o al Comandante di zona della Guardia di finanza) per l'eventuale avvio del procedimento disciplinare, nonché alla responsabilità amministrativa verso la Corte dei conti per il danno erariale che potrebbe determinarsi in caso di inutile contenzioso nonostante la contraria opinione del Garante del contribuente. **(14 novembre 2008)**